



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna

VADEMECUM IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'



A cura

dell'Interdistretto Sardegna

*“Perché essere liberi
non significa semplicemente liberarsi delle proprie catene,
ma vivere in modo da rispettare e valorizzare la libertà degli altri”.*

(Nelson Mandela, Mvezo, 18 luglio 1981 - Johannesburg, 5 dicembre 2013)

Introduzione

Gli uffici di esecuzione penale esterna

Gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito **U.E.P.E.** – storicamente C.S.S.A.) sono stati istituiti dalla **legge 26 luglio 1975 n. 354**¹ e successive modifiche quali uffici periferici del Ministero della Giustizia afferenti al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Gli U.E.P.E. dislocati nel territorio nazionale sono suddivisi in:

- 11 uffici Interdistrettuali (U.I.E.P.E.);
- 18 uffici Distrettuali (U.D.E.P.E.);
- 45 uffici Locali (U.L.E.P.E.).

Per quel che concerne la Sardegna, la sede di Cagliari si configura come ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna (U.I.E.P.E.) di livello dirigenziale superiore e organo del decentramento amministrativo, con territorio di competenza regionale corrispondente a più Corti d'Appello (Cagliari e sede distaccata di Sassari).

In virtù di tale inquadramento, l'U.I.E.P.E. individua i fabbisogni e propone all'Amministrazione centrale i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna. Svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e di verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promuove iniziative progettuali, sviluppa i rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore e il volontariato.

Nel territorio regionale sono presenti, altresì, l'ufficio Distrettuale di Sassari e gli uffici Locali di Oristano e Nuoro.

La *mission* istituzionale degli U.E.P.E. mira ad implementare il sistema di *probation*² nel quale confluiscono istituti giuridici di diversa natura, aventi per comune denominatore il fatto di realizzarsi nella comunità esterna con appropriate restrizioni della libertà personale, e a promuovere interventi volti al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, contribuendo nel contempo allo sviluppo del senso di sicurezza collettivo.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha ampliato negli anni la sfera di competenze con interventi dedicati al settore dell'esecuzione penale esterna che si articolano, sostanzialmente, nelle seguenti macroaree:

➤ **le misure alternative alla detenzione** rivolte ai condannati in via definitiva³;

¹ "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

² La *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato nella Raccomandazione R(2010)1.

³ Introdotta dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

- **la sospensione del procedimento con messa alla prova⁴**, una forma di *probation* giudiziale nel settore degli adulti imputati e indagati, limitata ai soli procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva non superiore ai quattro anni, sola o congiunta con quella pecuniaria, o non superiore ai sei anni in specifiche situazioni;
- **il lavoro di pubblica utilità**, quale sanzione penale sostitutiva, eseguito nell'ambito della comunità di appartenenza;
- **le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi**, di cui al **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150⁵ (Riforma Cartabia)** che ha introdotto, tra queste, il **LPU sostitutivo**.

La preminente sfera di intervento degli U.E.P.E. è pertanto l'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, con competenze che si esplicano in cinque settori privilegiati:

- attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova;
- attività di elaborazione e verifica dei programmi trattamentali nelle misure e sanzioni di comunità;
- svolgimento delle inchieste per l'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza;
- attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- esecuzione del **LPU**, delle sanzioni sostitutive alla detenzione e delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

È doveroso precisare che le misure e sanzioni di comunità si attuano nel territorio e mirano a eludere, per quanto possibile, le influenze devianti che potrebbero discendere dal contatto ravvicinato con il contesto penitenziario in condizioni privative della libertà personale.

Esse consentono, in linea generale, di accrescere la responsabilità della persona che, trovandosi ad eseguire la misura/sanzione in ambiente libero, può ricorrere a molteplici strumenti e risorse per allacciare e consolidare validi legami con la comunità territoriale secondo una reciprocità che eleva e riempie di senso il percorso espiativo e la sfera di vita personale/sociale.

Nell'operatività ordinaria gli U.E.P.E. compiono interventi di prossimità nel territorio per perseguire il reinserimento e l'inclusione sociale, a supporto delle comunità e in stretta sinergia con gli Enti locali, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali e le

⁴ "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

⁵ "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

altre agenzie pubbliche e del privato sociale, nonché con le forze di polizia per le azioni di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

Lo scenario, come sopra accennato, si è arricchito con la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (riforma Cartabia), che disegna un ventaglio di sanzioni e misure c.d. “di comunità”, che si potenziano sul territorio. In questa ottica vengono disciplinati nuovi istituti e ampliata la portata di quelli esistenti.

La recentissima **legge 8 agosto 2024, n. 112**⁶ introduce, altresì, significative novità per i condannati prospettando, ancora una volta, l’attivazione della comunità del volontariato quale portatrice di valori e di un sapere dal dono trasformativo, alleato degli U.E.P.E. nei percorsi di inclusione sociale.

Il *focus* della riflessione sull’esecuzione penale è la consapevolezza che si genera sicurezza sociale ricorrendo a strumenti di responsabilizzazione e di valorizzazione delle risorse - proprie o esterne - che consentano all’autore dell’illecito di stabilirsi in un luogo di vita contribuendo al suo sviluppo e dimostrando, contestualmente, di sapersi adoperare a suo favore e delle persone che di quel reato sono state vittime.

Il lavoro di pubblica utilità Evoluzione storica

Il lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni oppure presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

Dopo una timida apparizione nel nostro ordinamento con la **legge n. 689/1981**⁷ che ha previsto la possibilità di convertire le pene pecuniarie in LPU, è con il **decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274**⁸ - quantunque limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace – che agli artt. 54 e 55 configurano il LPU rispettivamente come pena principale (alternativa a quella detentiva) e come pena sostitutiva (pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato).

Si richiamano, di seguito, i contenuti sostanziali dell’art. 54:

- ➡ Il giudice di pace può applicare la pena del LPU solo su richiesta dell'imputato.
- ➡ Il LPU **non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi**, ed è svolto nell'ambito della provincia⁹ in cui risiede il condannato.

⁶ “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia”

⁷ “Modifiche al sistema penale”.

⁸ “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”.

⁹ La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2013, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede che, «Se il

- Il LPU comporta la prestazione di **non più di sei ore di lavoro settimanale**, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il LPU **per un tempo superiore alle sei ore settimanali**.
- La durata giornaliera della prestazione **non può comunque oltrepassare le otto ore**.
- Ai fini del computo della pena, **un giorno di LPU consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro**.

La verifica periodica sull'osservanza degli obblighi connessi al LPU è in capo, secondo l'art. 59 del menzionato decreto, all'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente per territorio o, in mancanza, al Comando territoriale dell'Arma dei Carabinieri.

Settori nei quali svolgere la prestazione di P.U.

Il più ampio ricorso al LPU avviene per i soggetti liberi, è disciplinato dal **decreto ministeriale 26 marzo 2001**¹⁰ ed è applicato con sentenza.

La prestazione di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del succitato decreto, può consistere in prestazioni di opera intellettuale o manuale, differenti per tipologia, dalla manutenzione del verde urbano all'assistenza di persone vulnerabili.

Nello specifico:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di LPU pertinenti la specifica professionalità del condannato.

condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede».

¹⁰ "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

Le convenzioni

L'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 dispone che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di **convenzioni** da stipulare con il **Ministero della Giustizia** o, su delega dello stesso, con i **presidenti dei tribunali**, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni in precedenza richiamati.

Detti accordi indicano, specificatamente, le attività in cui può consistere il LPU, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, nonché le modalità di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi (quest'ultima anche mediante polizze collettive).

Si precisa che i predetti oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti convenzionati (si veda pag. 14).

Ambiti di applicazione e competenze degli uffici E.P.E.

Lo spettro di applicazione della sanzione è stato esteso, negli anni, a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il LPU come una delle possibili modalità di "restituzione" alla collettività, collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente, infatti, il LPU trova applicazione nelle seguenti fattispecie previste dal legislatore, come di seguito declinate e di interesse per gli Uffici E.P.E.

A) Nei casi di violazione del Codice della Strada (C.d.S) previsti all'art. 186, comma 9-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool) e art. 187, comma 8-bis (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) del D.lgs. 285/1992.

Ai sensi dell'art. 186 C.d.S. comma 9 bis (introdotto dalla **legge n. 120/2010¹¹**), fuori dall'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la pena detentiva e pecuniaria irrogata può essere sostituita, una sola volta, anche con il decreto penale di condanna con quella del LPU, **da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.**

In queste ipotesi, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del D. lgs n. 274/2000, il LPU ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di LPU.

¹¹ "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

Analoga previsione normativa è dettata dall'**art. 187 comma 8 bis** (introdotto dalla **legge n. 120/2010**), secondo il quale, salva l'ipotesi in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica abbia provocato un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria irrogata per i reati (compreso il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti), può essere sostituita, una sola volta, anche con il decreto penale di condanna, con quella del LPU **da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, congiuntamente alla partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.**

Anche in tale caso, in deroga a quanto previsto dall'**art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000**, il LPU ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di LPU.

In caso di svolgimento positivo del LPU, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La competenza diretta degli uffici E.P.E. è collocata nella fase meramente esecutiva. La verifica sulla regolare prestazione dell'attività lavorativa è eseguita in alternativa agli Organi di Polizia (Ufficio di Pubblica Sicurezza o il Comando territoriale dell'Arma dei Carabinieri) in base alle determinazioni dell'autorità giudiziaria procedente. L'Ufficio E.P.E., qualora incaricato, effettua gli interventi del caso – anche in loco – riferendo periodicamente al giudice (se necessario) e al termine dell'esecuzione della pena, una volta acquisita dall'ente ospitante una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato (relazione sull'andamento ed esito finale e presenze, queste ultime preferibilmente ricavate da strumenti di rilevazione elettronica).

B) Nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. 309/1990¹².

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'**art. 73 del D.P.R. 309/1990** che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, **commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope**, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può

¹² "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del LPU di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità ivi previste.

Il LPU può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse (es. comunità terapeutiche).

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del LPU, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, può discendere la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita.

La competenza diretta degli uffici E.P.E. in relazione alle verifiche circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa è, in questo caso, esclusiva.

L'ufficio effettua gli interventi del caso – anche in loco - riferendo periodicamente al giudice (se necessario) e al termine dell'esecuzione della pena, una volta acquisita dall'ente ospitante una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al LPU svolto dal condannato (relazione sull'andamento ed esito finale e presenze, queste ultime preferibilmente ricavate da uno strumento di rilevazione elettronica).

C) Come obbligo dell'imputato/indagato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla Legge 67/2014.

La messa alla prova è una forma di *probation* giudiziale fortemente innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato e dell'indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale.

È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l'ufficio E.P.E. ha il compito specifico di definire con l'imputato/indagato la modalità di svolgimento del LPU, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita.

Il LPU diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova e si può svolgere per un minimo di dieci giorni, anche non continuativi, senza superare le otto ore giornaliere.

Nel corso dell'esecuzione, l'ufficio E.P.E. cura l'attuazione del programma di trattamento e informa l'autorità giudiziaria sullo svolgimento del LPU (in itinere se necessario e al termine), sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare anche la revoca della prova.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, **per il rifiuto opposto alla prestazione del LPU**, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Le mansioni alle quali gli imputati/indagati che prestano il LPU possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del **decreto ministeriale n. 88/2015**¹³, afferiscono ai seguenti ambiti di attività:

- ➔ sociali e sociosanitarie: alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori;
- ➔ protezione civile: soccorso alla popolazione anche in caso di calamità;
- ➔ patrimonio ambientale: (fruibilità e tutela) prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali;
- ➔ patrimonio culturale e archivistico: (fruibilità e tutela) inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche;
- ➔ immobili e servizi pubblici: (manutenzione e fruizione) ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia;
- ➔ specifiche competenze e professionalità dell'imputato.

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti e organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

Le convenzioni stipulate a livello centrale¹⁴ per lo svolgimento del LPU in messa alla prova, sono immediatamente operative per tutti i tribunali nel cui territorio agisce l'ente sottoscrittore. Gli uffici E.P.E. avviano le necessarie interlocuzioni e favoriscono la corretta attuazione della convenzione nel proprio territorio, anche al fine di favorire l'effettiva

¹³ "Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67".

¹⁴ Convenzione Legambiente; Convenzione Ente Nazionale Protezione Animali; Convenzione Fondo Ambiente Italiano; Convenzione Unione Sportiva ACLI; Convenzione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; Convenzione Croce Rossa Italiana; Convenzione Associazione familiari e vittime della strada; Convenzione Fondazione Don Calabria – ETS; Convenzione Associazione Nazionale Forense; Convenzione Associazione Soccorso Ordine San Giovanni d'Italia; Convenzione Associazione Volontari Italiani; Convenzione Ministero della Cultura; Convenzione Associazione Avvocato di strada; Convenzione Ministero della Difesa.

adesione delle sedi locali dell'ente non comprese nell'elenco allegato alla convenzione e di incrementare il numero dei posti. Si precisa, a tal riguardo, che la richiesta di inserimento nell'elenco di ulteriori strutture disponibili ad accogliere imputati sottoposti alla messa alla prova per lo svolgimento del LPU, può essere trasmessa dal responsabile della struttura locale alla sede nazionale dell'ente che, in un secondo tempo, ne darà notizia alla Direzione Generale per la giustizia di comunità per la modifica dell'allegato alla convenzione nazionale, e la relativa richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it. Analoga procedura verrà seguita da parte degli enti aderenti, qualora intendano incrementare il numero di posti disponibili per lo svolgimento del LPU.

I protocolli d'intesa siglati a livello nazionale¹⁵ non sono immediatamente operativi né per i tribunali né per le articolazioni territoriali degli enti; pertanto, è necessario che gli uffici E.P.E. si attivino affinché questi si traducano in convenzioni stipulate a livello locale tra i tribunali e le sedi territoriali degli enti.

D) Come lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 56-bis della l. n. 689/1981).

Trattasi di prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e di volontariato.

- Il nuovo art. 56-bis disciplina il LPU che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni.
- Riguardo al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, si prevede che il LPU sostitutivo debba essere svolto, di regola, nella regione in cui risiede il condannato.
- Quanto alla durata, la prestazione deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il LPU per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere.

¹⁵ Protocollo d'Intesa Unione Italiana Cechi-Ipovedenti; Protocollo d'intesa Caritas Italiana; Protocollo d'Intesa Diaconia Valdese – CSD; Protocollo d'Intesa Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali; Protocollo d'Intesa Associazione Italiana Cultura Sport-AICS; Protocollo d'Intesa Attività Sportive Confederale; Protocollo d'Intesa Associazione Volontarie Telefono Rosa; Protocollo d'Intesa Avviso Pubblico; Protocollo d'Intesa Forum Terzo Settore; Protocollo d'Intesa BETHEL ITALIA; Protocollo d'Intesa Istituto Famiglia-ODV; Protocollo d'Intesa Templari Cattolici d'Italia; Protocollo d'Intesa Consiglio Nazionale Forense; Accordo Nazionale con CRUI - Conferenza Rettori Università Italiane; Protocollo d'Intesa Gruppi Volontariato Vincenziano; Protocollo d'Intesa Ente Pro Loco Italiane; Protocollo d'Intesa Istituto Buon Samaritano; Protocollo d'Intesa Ente Nazionale Sordi; Protocollo d'Intesa CSVnet-Associazione Centri Servizio Volontariato; Protocollo d'Intesa LNDC - Animal Protection; Protocollo d'Intesa Salesiani per il Sociale ASP; Protocollo d'Intesa Federazione Nazionale Italiana Società S.Vincenzo De Paoli ODV.

- Ai fini del computo della pena, un giorno di LPU consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
- La prestazione lavorativa non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Il decreto ministeriale 27 luglio 2023¹⁶ definisce le modalità di svolgimento del LPU sostitutivo ma si è in attesa del conferimento da parte del Guardasigilli della delega ai presidenti dei Tribunali finalizzata alla stipula delle convenzioni dedicate, come avvenuto con i due decreti ministeriali precedentemente citati.

Nelle more, la prestazione di LPU, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione del succitato decreto, può essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'**articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274**, nonché ai sensi dell'**articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67**.

Nelle relazioni periodiche e conclusive gli uffici E.P.E., acquisite ove necessarie ulteriori informazioni dall'organo di Polizia individuato per i controlli, riferiscono anche sulla regolarità della prestazione di P.U. e dell'ente convenzionato, nonché ogni ulteriore elemento utile pertinenti all'effettiva valenza rieducativa e di reinserimento sociale dello svolgimento del LPU sostitutivo.

Requisiti richiesti agli enti convenzionati o che intendono convenzionarsi

- Conformità delle proprie sedi e strutture alle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, garantendo l'integrità dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- Garantire l'assolvimento degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali e alla responsabilità civile verso terzi.
- In casi di eventuale sinistro provvedere tempestivamente alle comunicazioni agli uffici competenti.
- Comunicare all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire le relative istruzioni.
- Segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio E.P.E., l'eventuale rifiuto del condannato a svolgere il LPU e ogni altra grave inosservanza degli obblighi.
- Segnalare all'ufficio E.P.E. le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione, per tutto o parte dell'orario giornaliero, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa.

¹⁶ "Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150".

- Consentire l'accesso presso le proprie sedi degli operatori dell'ufficio E.P.E. incaricati di svolgere l'attività di controllo, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti comprovanti le presenze che l'ente si impegna a predisporre, preferibilmente mediante uno strumento di rilevazione elettronico.
- Comunicare all'ufficio E.P.E. ogni variazione dei referenti incaricati.
- Rilasciare la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza, secondariamente al/ai colloquio/colloqui conoscitivo/i con l'imputato/indagato/condannato, ovvero dopo aver valutato l'idoneità e la capacità di svolgere le mansioni richieste. Ogni ente dovrà necessariamente indicare con precisione giorni ed orari, le attività/mansioni, il nominativo del referente coordinatore del LPU e fornire informazioni relative all'assolvimento degli obblighi (in itinere e finali).
- Divieto di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta o di richiedere compensi di altra natura.
- Favorire il corretto computo orario (escludere le frazioni di ora in quanto non utili al conteggio).

In particolare, per i candidati alla stipula della convenzione, è richiesta:

- Assenza di rilievi penali a carico del legale rappresentante dell'ente candidato.
- Assenza di segnalazioni pregresse in merito ad anomalie di tipo organizzativo o gestionale, anche rilevate direttamente dagli U.E.P.E.
- Presenza di un atto costitutivo che ne certifichi l'utilità sociale e la natura no profit laddove si tratti di enti o organizzazioni private di assistenza sociale e di volontariato.
- Conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008¹⁷.
- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore¹⁸ per gli enti *no profit* e del terzo settore.

Procedure per gli enti che intendono convenzionarsi

Premesso che l'art. 2, comma 3 del D.M. 88/2015 prevede che l'ufficio E.P.E. possa favorire i contatti tra gli enti e le organizzazioni che intendono candidarsi al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni, si rappresenta che un ente o un'associazione possono presentare la propria proposta direttamente al presidente del tribunale ordinario competente territorialmente.

Diversi uffici giudiziari svolgono direttamente le attività volte a vagliare i requisiti; pertanto, il presidente del tribunale può valutare se procedere alla stipula della convenzione anche senza quell'azione di filtro dell'ufficio E.P.E.

Laddove, invece, l'ufficio E.P.E. intenda promuovere un preciso ente o associazione, è raccomandata, sulla scorta delle indicazioni operative dipartimentali, l'adozione di

¹⁷ "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

¹⁸ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

interventi di verifica della sussistenza dei requisiti in un'ottica di collaborazione con i tribunali ordinari, accompagnando anche gli enti/associazioni nelle fasi preliminari alla stipula al fine di garantire una maggiore credibilità al sistema giustizia.

La candidatura, in questi ultimi casi, potrà essere presentata direttamente all'indirizzo PEC dell'ufficio E.P.E. competente per territorio, che avvierà gli accertamenti sopra indicati, anche con il coinvolgimento del Nucleo di Polizia Penitenziaria, all'esito dei quali l'accompagnerà positivamente, o con parere di non conformità al presidente del tribunale ordinario.

Obblighi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi

È obbligatoria ed è a carico degli enti convenzionati la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi – quest'ultima anche mediante polizze collettive - dei soggetti ammessi al LPU.

Il soggetto assicurante dovrà richiedere all'INAIL, per via telematica, l'attivazione della suddetta copertura con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all'avvio del LPU; è bene evidenziare che la copertura opera esclusivamente dalla data in cui l'INAIL ne comunica l'attivazione. Ad ogni modo, tutte le istruzioni relative alla procedura di attivazione della copertura assicurativa sono disponibili *on – line* sul sito INAIL¹⁹.

Gli enti possono beneficiare, per la copertura *de qua*, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei soggetti impegnati in LPU anche ai sensi del:

- art. 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- art. 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- articolo 168-bis del codice penale.

L'art. 9 del decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, concernente "*Misure urgenti in materia di giustizia*", ha esteso l'operatività del Fondo anche ai soggetti impegnati in LPU ai sensi dell'art. 56 – *bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Referenti per il LPU presso gli uffici E.P.E.

Presso ciascun ufficio E.P.E. regionale, come da disposizioni dipartimentali, è designato un referente per il LPU, concepito come figura che agisce in maniera agile e flessibile con l'obiettivo – da un lato - di facilitare i contatti tra l'ufficio stesso e i tribunali

¹⁹ <https://www.inail.it/portale/assicurazione/it/Datore-di-Lavoro/Impresa-con-dipendenti-industria-artigianato-terziario-altre-attivit%C3%A0/pagamento-premio-assicurativo-e-regolarit%C3%A0-impresa-con-dipendenti/premi-speciali/assicurazione-lavori-di-pubblica-utilit%C3%A0.html>

ordinari e – dall’altro – di fungere da connettore di rete tra questi ultimi e gli enti presso i quali si svolge la prestazione.

Presso l’U.I.E.P.E. di Cagliari è stato individuato un referente interdistrettuale per il LPU con funzioni di impulso e coordinamento dei referenti presenti nel territorio di competenza, al fine di assicurare la corretta e uniforme implementazione – a livello locale – degli accordi siglati dal Ministero della Giustizia (convenzioni e protocolli nazionali) e l’attuazione delle disposizioni dipartimentali sulla materia²⁰.

Ci si riferisce, in particolare, al complesso di azioni e di attività tese a valutare, verificare e monitorare gli *standard* qualitativi offerti dagli enti/associazioni che intendono convenzionarsi o già sottoscrittori di convenzioni con i tribunali della regione, anche avvalendosi del supporto del Nucleo di Polizia Penitenziaria.

Portale Nazionale per i lavori di pubblica utilità

Il Portale Nazionale si qualifica come strumento di irrinunciabile orientamento al cittadino e di supporto a tutti coloro che si trovano coinvolti, a vario titolo, nella gestione del LPU (operatori degli uffici E.P.E. e del sistema giustizia nel suo complesso).

Dal 13 novembre 2024 il Portale è pubblicato sul *web* e consultabile al *link* <https://lpu.giustizia.it/search-page>, data dalla quale è possibile per i tribunali curare direttamente in piattaforma tutte le attività correlate alla stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del LPU e adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

Esso potrà velocizzare e semplificare la ricerca dei posti disponibili per lo svolgimento del LPU, ovvero migliorare il *matching* fra le caratteristiche e competenze del soggetto, il fatto di reato e l’attività lavorativa non retribuita da svolgere.

L’individuazione dell’attività gratuita, secondo questi criteri, sosterrà nello sforzo di prevenire la recidiva e favorire il recupero/reinserimento sociale del condannato/imputato/indagato.

Il Portale è stato predisposto in funzione della necessaria visibilità da assicurare ai posti per lo svolgimento del LPU disponibili a livello nazionale, nonché le varie tipologie di attività non retribuita, soprattutto attraverso un efficace sistema di geolocalizzazione.

Tra i principali obiettivi che si è inteso perseguire è bene richiamare:

- ➡ migliorare la visibilità e il costante aggiornamento dei posti previsti ed effettivamente disponibili per lo svolgimento del LPU, nonché dei settori di impiego, presso gli enti e le

²⁰ Nota DGMC – Direzione Generale per la Giustizia di Comunità – Ufficio III del 05/12/2024 e relativi allegati, recante “Decreto – legge n. 178 del 29 novembre 2024, riguardante “Misure urgenti in materia di giustizia”. Estensione del Fondo INAIL al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

associazioni che si sono convenzionati a livello centrale con il Ministro della Giustizia o localmente con i presidenti dei tribunali ordinari;

- ➡ uniformare i testi delle convenzioni locali per lo svolgimento del LPU sulla base dei modelli allegati ai rispettivi atti di delega del Ministro della Giustizia del 16 luglio 2001 e del 9 settembre 2015;
- ➡ favorire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle convenzioni per lavori di pubblica utilità; favorire l'interazione tra gli attori coinvolti;
- ➡ monitorare il ricorso alle convenzioni locali e la produzione di statistiche.

Distinzione tra LPU e attività di Inclusione sociale²¹

Per attività di **inclusione sociale** si intendono tutte quelle iniziative che possono supportare, in attività di volontariato – queste ultime si connotano per l'adesione volontaria - e in diversi ambiti (sostegno alle famiglie, percorsi di reinserimento lavorativo, reperimento di alloggi etc...) le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (misure alternative, misure di sicurezza, detenzioni, messe alla prova, lavoro di pubblica utilità sostitutivo) ad intraprendere un valido percorso di reinserimento, i cui accordi prevedono quale soggetto firmatario il Direttore dell'ufficio E.P.E. e il rappresentante legale dell'ente del territorio.

Va da sé che sono esclusi da tali accordi i **Lavori di Pubblica Utilità (LPU) e le attività di Giustizia Riparativa**²².

²¹ Note DGMC – DGEPEMP - Ufficio II - del 18/12/2018 e del 18/04/2019.

²² Decreto legislativo 150/2022 (Riforma Cartabia).

CONTATTI REFERENTI LPU REGIONE SARDEGNA

U.I.E.P.E. Cagliari

Via Peretti n. 1 Cagliari

Centralino tel.070/53721 – segretariato/accoglienza 070/5372230 – 207

E-mail ufficio: uepe.cagliari@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it

Referente regionale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Silvia Madeddu

E-mail: silvia.madeddu@giustizia.it

Numero interno: 070/5372248

Referenti locali per l'U.I.E.P.E. di Cagliari

Funzionario della professionalità pedagogica dott.ssa Martina Ollargiu

E-mail: martina.ollargiu@giustizia.it - Telefono: 366/3519195

Funzionario della professionalità pedagogica dott.ssa Francesca Moi E-mail:

francesca.moi@giustizia.it - Numero interno: 070/5372203

U.D.E.P.E. Sassari

Via Asproni n. 1 Sassari

Centralino 070/237052

Referente locale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Mara Lobina

E-mail: mara.lobina@giustizia.it

E-mail ufficio: uepe.sassari@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.sassari@giustiziacert.it

U.L.E.P.E. Nuoro

Via Ugo Foscolo n. 1

Centralino 0784/36739

Referente locale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Marina Piano

E-mail: marina.piano@giustizia.it

E-mail ufficio: uepe.nuoro@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.nuoro@giustizia.it

U.L.E.P.E. Oristano

Via Solferino n. 54

Centralino 0783/779015 – 070/78005

Referente locale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Paola Demuru

E-mail: paola.demuru@giustizia.it

E-mail ufficio: uepe.oristano@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna

ADDENDUM AL VADEMECUM

IN TEMA DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO



A cura dell'Interdistretto Sardegna

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve introdotto dalla Riforma Cartabia¹ (art. 56-bis della Legge n. 689/1981²)

➡ Il nuovo art. 56-bis disciplina il lavoro di pubblica utilità che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni. Esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e di volontariato.

➡ Il decreto 27 luglio 2023³ del Ministro della Giustizia ha regolamentato la modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni in precedenza indicati presenti nel circondario.

➡ Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni precedentemente indicati e i Tribunali.

➡ Secondo l'art. 7 del decreto in esame, la prestazione di lavoro di pubblica utilità, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione - quindi fino al 31 luglio 2025 - poteva essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274⁴, nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67⁵.

Novità

In data 11 giugno 2025, il Ministro della Giustizia ha conferito la delega ai Presidenti dei Tribunali alla stipula e gestione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo lo schema consultabile al seguente link: [mod convenzione LPU dm2023.pdf](#).

¹ Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

² Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

³ "Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150".

⁴ Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace".

⁵ Legge 28 aprile 2014, n. 67 recante, tra le altre, "Disposizioni in materia di procedimento con messa alla prova".

Obblighi assicurativi INAIL⁶ e responsabilità civile verso terzi

- Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.
- A seguito delle ultime modifiche normative⁷, tra i beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo sono ricompresi anche i soggetti impegnati nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
- Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti titolari di convenzione stipulata con il Presidente del Tribunale, devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all'INAIL, tramite l'apposito servizio *online* (denominato "Polizza volontari"), almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
- Dopo il termine del periodo transitorio del 31 luglio 2025, nelle convenzioni che devono essere allegate alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a favore dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo del predetto istituto giuridico.
- La copertura a carico del Fondo **opera dal momento in cui l'INAIL comunica al soggetto richiedente l'avvenuta attivazione dell'assicurazione.**
- In caso di incapacienza del Fondo, le amministrazioni, le organizzazioni o gli enti presso cui il condannato svolge il lavoro di pubblica utilità sostitutivo devono assicurare il soggetto all'INAIL con l'ordinaria polizza dipendenti e oneri a loro carico.

Portale Nazionale per i lavori di pubblica utilità

La procedura di convenzionamento da seguire da parte dei Tribunali anche per questa fattispecie di lavoro di pubblica utilità, dovrà avvenire per il tramite del Portale nazionale per i lavori di pubblica utilità.

⁶ Portale INAIL: <https://www.inail.it/portale/assicurazione/it/Datore-di-Lavoro/Impresa-con-dipendenti-industria-artigianato-terziario-altre-attivita/pagamento-premio-assicurativo-e-regolarita-impresa-con-dipendenti/premi-speciali/assicurazione-lavori-di-pubblica-utilita.html>.

⁷ L'operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni è stata estesa al lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 9 della legge 23 gennaio 2024, n. 4, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 29 novembre 2024, n. 178.

CONTATTI REFERENTI LPU REGIONE SARDEGNA

U.I.E.P.E. Cagliari

Via Peretti n. 1 Cagliari

Centralino tel.070/53721 – segretariato/accoglienza 070/5372230 – 207

E-mail ufficio: uepe.cagliari@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it

Referente regionale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Silvia Madeddu

E-mail: silvia.madeddu@giustizia.it

Numero interno: 070/5372248 – numero mobile 366/3518776

Referenti locali per l'U.I.E.P.E. di Cagliari

- 1) Funzionario della professionalità pedagogica dott.ssa Martina Ollargiu
E-mail: martina.ollargiu@giustizia.it
Numero mobile: 366/3519195
- 2) Funzionario della professionalità pedagogica dott.ssa Francesca Moi
E-mail: francesca.moi@giustizia.it
Numero interno: 070/5372203 - Numero mobile: 340/2699075

U.D.E.P.E. Sassari

Via Asproni n. 1 Sassari

Centralino 070/237052

Referente locale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Mara Lobina

E-mail: mara.lobina@giustizia.it

E-mail ufficio: uepe.sassari@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.sassari@giustiziacert.it

U.LE.P.E. Nuoro

Via Ugo Foscolo n. 1

Centralino 0784/36739

Referente locale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Marina Piano

E-mail: marina.piano@giustizia.it

E-mail ufficio: uepe.nuoro@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.nuoro@giustizia.it

U.L.E.P.E. Oristano

Via Solferino n. 54

Centralino 0783/779015 – 070/78005

Referente locale LPU, funzionario di servizio sociale dott.ssa Paola Demuru

E-mail: paola.demuru@giustizia.it

E-mail ufficio: uepe.oristano@giustizia.it

PEC ufficio: prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it